

Spett.le Impresa concorrente

Firenze, 29/06/2026

OGGETTO: Lettera di invito alla procedura negoziata di cui all'art. 50 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), svolta con modalità telematica, per l'affidamento dei **lavori denominati “Ampliamento, lavori di finitura ed efficientamento energetico del Parco degli animali di Ugnano e creazione di ulteriori spazi di cura e ricovero presso il Dipartimento della Prevenzione - Igiene Urbana Veterinaria di Viale Corsica”, Codici Opera 230138 – 200061 - 220368, CUP H14H23000020007.**

A seguito dell'individuazione degli operatori economici da invitare alla presente procedura mediante selezione tra gli iscritti agli elenchi della Regione Toscana, come da verbale relativo all'esito della selezione prot. riservato n. 263728 del 25/06/2026¹, e in esecuzione della determinazione a contrarre della Direzione Ambiente, Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche n. DD/2026/04449 del 09/06/2026, codesta Impresa è invitata a presentare offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto.

L'affidamento avverrà, ai sensi dell'art. 50, comma 4, nonché dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (nel prosieguo, il Codice), sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.**

I criteri e sub-criteri di valutazione - e relativi pesi e sottopesi -, le modalità di calcolo e di attribuzione del punteggio sono indicati nell'elaborato **“Criteri per l'Offerta Economicamente più Vantaggiosa”**, approvato con la citata determina a contrarre n. DD/2026/04449 del 09/06/2026.

Paragrafo 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) denominato “Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana”, in sigla START, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it>.

La piattaforma START è piattaforma di approvvigionamento digitale (PAD) ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, certificata ai sensi dell'art. 26 del medesimo decreto.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

¹ A seguito di avviso inserito sulla piattaforma telematica START in data 12/06/2026 (prot. n. 245966 del 12/06/2026).

La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica della procedura di gara è contenuta nella presente lettera di invito, nel D.P.G.R. 24 dicembre 2009, n. 79/R, *“Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro)”* e nelle *“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana”* approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/> nella sezione Progetto.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla lettera di invito e a quanto previsto nel documento *“Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana”*, consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, nella sezione Progetto.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla Piattaforma e sul profilo del committente del Comune di Firenze all'indirizzo internet <https://affidamenti.comune.fi.it/node/17706>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*", consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che costituisce parte integrante della presente lettera di invito.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spese e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di invito e nel documento "*Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana*", consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; **N.B.: ad oggi è possibile l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.**
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE (per l'accesso alla piattaforma)

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma START.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; come indicato al precedente paragrafo, alla lettera b, **ad oggi è possibile anche l'accesso tradizionale sulla piattaforma START mediante username e password.** Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando **il call center del gestore del Sistema Telematico al numero 02 8148 0761, oppure inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica start.oe@accenture.com.**

Paragrafo 2. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO. LUOGO E DURATA.

Paragrafo 2.1. OGGETTO E IMPORTO

Come indicato nella determinazione a contrarre n. DD/2026/04449 del 09/06/2026 , ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, **l'appalto non è stato suddiviso in lotti** per le seguenti motivazioni:

- l'intervento complessivo, pur articolandosi su due distinte aree territoriali, configura una stretta sinergia dal punto di vista funzionale e prestazionale;
- vi è una stretta correlazione e interdipendenza tra le attività sanitarie/veterinarie e di ricovero svolte nei due siti, le quali concorrono in modo sinergico al medesimo servizio pubblico di tutela degli animali;

- il potenziale disallineamento temporale nell'esecuzione delle opere creerebbe un disallineamento degli interventi con riflessi negativi sulla continuità e l'efficienza del servizio complessivo offerto di tutela degli animali.

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti lavori:

Descrizione dell'appalto	Lavori denominati “ <i>Ampliamento, lavori di finitura ed efficientamento energetico del Parco degli animali di Ugnano e creazione di ulteriori spazi di cura e ricovero presso il Dipartimento della Prevenzione - Igiene Urbana Veterinaria di Viale Corsica</i> ”
Codici Opera	Codici Opera 230138 – 200061 - 220368
CUP	H14H23000020007
CUI	L01307110484202300087
Responsabile Unico del Progetto	Ing. Iacopo Bianchi

Il progetto esecutivo dei lavori, validato con verbale di validazione del 02/04/2026, è stato approvato con determinazione della Direzione Ambiente, Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche n. DD/2026/04449 del 09/06/2026.

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a **€ 655.243,70** (IVA esclusa), di cui **€ 37.680,14 per costi per la sicurezza** non soggetti a ribasso ed **€ 170.613,20 per costi della manodopera** non soggetti a ribasso.

L'importo a base di gara, esclusi gli oneri di sicurezza, **soggetto a ribasso**, ammonta a **€ 617.563,56²**. Detto importo comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 170.613,20³**.

Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l'intervento sono quelli di cui alla sottostante tabella:

Lavorazioni	Categorie	Classifica	Importo (€)	% su importo totale lavori	Prevalente o scorporabile	% massima di subappalto consentita
“Edifici civili e industriali”	OG1	II	454.272,98	69,33	Prevalente	50% dell'importo della categoria

² Come da indicazioni interpretative ed applicative di cui al bando tipo ANAC n. 1/2023 approvato con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 e parere MIT, Servizio Supporto Giuridico, n. 2154 del 19/07/2023.

³ Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, i costi della manodopera non sono ribassabili. Resta tuttavia ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

<i>“Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”</i>	OG2	I/ requisiti art. 10, All. II.18 al Codice	96.988,37	14,80	Scorporabile	100% dell'importo della categoria
<i>“Impianti tecnologici”</i>	OG11	I/ requisiti art. 28, All. II.12 al Codice	103.982,35	15,87	Scorporabile	100% dell'importo della categoria

Tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria⁴.

Ai sensi dell'art. 132, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, **con riferimento alle lavorazioni relative alla categoria OGo2**, considerata la specificità dei beni culturali, **non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento**.

Il **subappalto** è ammesso entro il limite del 50% dell'importo della categoria prevalente e al 100% per le categorie scorporabili.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice e dell'art. 12, comma 4, del Capitolato, qualora in corso di esecuzione si renda necessario **un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, la Stazione appaltante potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 11, commi 1 e 2 e dell'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36/2023, **il contratto collettivo applicato al personale impiegato nel presente appalto è il C.C.N.L. Edilizia e Industria (codice alfanumerico CNEL: Fo12), siglato in data 3 marzo 2022 e i cui accordi di rinnovo sono stati stipulati a febbraio 2025.**

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 11, co. 3, del Codice dei Contratti, è facoltà dell'operatore economico indicare un diverso contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello/i indicato/i dalla stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.01 del d.lgs. n. 36/2023, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto al comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice alfanumerico Fo12, Fo15, Fo18.

Ai sensi dell'art. 60, commi 1, 2, 3 e 4-quater del d.lgs. 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al **tre per cento** dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura del **novanta per cento della variazione**, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza, ai sensi dell'**art. 4 dell'Allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023**, l'**indice sintetico revisionale** composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con decreto MIT 730 pubblicato il 27 aprile

⁴ Cfr. parere del Servizio Supporto Giuridico del MIT n. 3255 del 30/01/2025 e , Consiglio di Stato, Sez. V, 22/12/2025, n. 10162.

2026, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui al medesimo Allegato II.2-bis, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione prezzi anche ai contratti di subappalto e ai sub-contratti comunicati alla stazione appaltante.

Paragrafo 2.2. LUOGO E DURATA

Il **luogo** di esecuzione dei lavori è **Firenze**, presso il canile intercomunale di Firenze posto all'interno del Parco degli Animali ubicato in Ugnano e presso i locali della ASL veterinaria di viale Corsica (area ex macelli leopoldini).

Il **termine di esecuzione dei lavori** è pari a **365 (trecentosessantacinque) giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei medesimi.

In detto tempo è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori, comprese le ordinanze di chiusura al traffico od altro.

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente per la conclusione delle opere, all'appaltatore sarà riconosciuto, ai sensi dell'articolo 126, co. 2, del Codice dei Contratti, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto a detto termine, da determinarsi in relazione all'entità dell'anticipo della conclusione dei lavori e nei limiti delle somme disponibili nel Quadro Economico indicate alla voce "imprevisti", con le modalità di cui all'art. 18, commi 15 ss del Capitolato speciale di appalto, cui si rinvia.

Paragrafo 3 FINANZIAMENTO E PAGAMENTI. CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Paragrafo 3.1. FINANZIAMENTO E PAGAMENTI

L'intervento è inserito nel **Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2026-2028, annualità 2026** (CUI: L01307110484202300087), ed è finanziato in parte mediante mutuo, in parte mediante lascito testamentario e in parte mediante avanzo di amministrazione.

Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo a corpo, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023, in quanto tale modalità è stata ritenuta la più idonea in relazione alla completezza progettuale e alla conseguente puntuale determinazione degli oneri.

All'aggiudicatario verrà corrisposta l'**anticipazione** del prezzo del **20%** sul valore del contratto, alle condizioni e con le modalità indicate dall'art. 125 comma 1 del D.Lgs 36/2023 e dall'art. 18 del Capitolato speciale di appalto.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto avverrà ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, il quale prevede, tra l'altro, che:

- i certificati di pagamento siano emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento - e comunque non oltre 7 giorni dall'adozione - e che i pagamenti relativi siano effettuati entro il termine di 30 giorni dall'emissione dello stato di avanzamento;
- la rata di saldo sia pagata entro 30 giorni dall'esito positivo del collaudo.

Paragrafo 3.2. RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

La realizzazione dei lavori dovrà avvenire nel rispetto degli obiettivi ambientali di cui ai seguenti Criteri ambientali minimi:

- *“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento”*, approvati con D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025;

- *“Criteri Ambientali Minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”* approvati con DM n. 63 del 10 marzo 2020.

Al concorrente sarà pertanto richiesto di dichiarare, nel Modello 1, di impegnarsi a rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei suddetti Criteri Ambientali Minimi (CAM) e richiamate al successivo paragrafo 29.

Paragrafo 4. DOCUMENTAZIONE DI GARA

I documenti progettuali e di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto all’indirizzo internet: <https://start.toscana.it>.

In merito a tali documenti si veda il successivo paragrafo 13 della presente lettera di invito.

Paragrafo 5. COMUNICAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma telematica START⁵ e si considerano eseguite con la pubblicazione delle stesse nell’area “Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema START. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale da parte dell’Amministrazione inerenti la documentazione di gara verranno pubblicate sul sistema START nella sezione “Comunicazioni dell’Amministrazione” posta all’interno della pagina di “dettaglio della gara”.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

⁵ Per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come *spam* dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Paragrafo 6. CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla presente procedura dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione “**Richiesta chiarimenti**”, nella pagina di dettaglio della presente gara, **entro e non oltre il giorno 09/07/2026**. Non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, né a quelle formulate successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno fornite **entro il 10/07/2026** e pubblicate sul Sito nella sezione “Comunicazioni dell'Amministrazione” posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

Paragrafo 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati al paragrafo 9.

Ai sensi dell'art. 68, comma 19, del Codice, l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti e dell'articolo 30, co. 2, dell'Allegato II.12, i R.T.I. (costituiti e costituendi), i consorzi ordinari (costituiti e costituendi), le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e i G.E.I.E. devono indicare la mandataria e le mandanti, specificando le categorie dei lavori e le relative quote che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T.I., il consorzio ordinario, le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice (consorzi stabili) che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. In mancanza di indicazione si intende che eseguiranno i lavori con la loro struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui sopra, quest'ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

N.B.: Come sarà meglio precisato al successivo paragrafo 9, **i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, sono tenuti ad indicare quali esecutori delle lavorazioni della categoria OG2 i soli consorziati che siano in possesso in proprio della qualificazione richiesta dalla *lex specialis***. Ciò ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, dell'Allegato II.18 del Codice, che riproduce il

contenuto dell'art. 146, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, in conformità all'orientamento ANAC formatosi su quest'ultimo (cfr. delibere nn. 1239/2017, 710 del 23/07/2019 e 822 del 26/09/2019), confermato dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 403 del 16.01.2019) e, con riferimento al nuovo Codice, dalla sentenza del TAR Toscana - Firenze, sez. II, 4 giugno 2024, n. 682⁶.

Ai sensi dell'art. 67, comma 4, 4 periodo del Codice, **la partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo, integrando i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d)** (unicità del centro decisionale), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso, ai sensi dell'art. 68, comma 14 del Codice, ricorrendo la presunzione di imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale** (partecipazione plurima):

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione alla gara sia come concorrente, sia come impresa ausiliaria di altro concorrente che è ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali hanno l'onere, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

AGGREGAZIONI DI RETE

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di

⁶ Si richiama altresì l'art. 24, comma 3, del medesimo allegato II.18 del Codice, in punto di necessario mantenimento da parte delle imprese esecutrici dei requisiti di ordine speciale di qualificazione nelle categorie OS 2-A, OS 2-B, OS 24, OS 25 e OG 2.

gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice.

IMPRESA IN CONCORDATO PREVENTIVO

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Paragrafo 8. "FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO - FVOE

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti autodichiarati dal concorrente, di ordine generale e di ordine speciale, accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). In sede di gara (modello 1 e modello 2), gli operatori economici dovranno pertanto autorizzare questa stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice, al trattamento dei dati tramite il FVOE, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante, nel DGUE o in altra documentazione presentata, la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizierà a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Paragrafo 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

A) REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165, a soggetti che hanno

esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, i requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici **e, ai sensi dell'art. 67, comma 3 del Codice, dalle consorziate che prestano i requisiti.**

Per i raggruppamenti si applica l'articolo 97 del Codice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE - CLAUSOLE SOCIALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici che incorrano nella causa di esclusione di cui all'art. 27, comma 11 del d.lgs. 81/2008.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 57 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.3 del medesimo decreto e di quanto stabilito dall'**art. 11-bis del Capitolato Speciale d'Appalto** parte prima, **sono esclusi dalla procedura di gara:**

- gli operatori economici che **occupano oltre cinquanta dipendenti**, che non consegnano **al momento della presentazione dell'offerta**, copia dell'**ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
- gli operatori economici **che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta **hanno omesso di produrre** alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto **la relazione di genere sulla situazione del personale** maschile e femminile in ognuna delle professioni, ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposte di cui al comma 2 dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice;
- **gli operatori economici che al momento della presentazione dell'offerta**, non abbiano assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;
- **gli operatori economici che, al momento della presentazione dell'offerta, non assumano l'obbligo di assicurare**, in caso di aggiudicazione del contratto e con riferimento alle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali⁷:
 - **una quota pari almeno al 30% all'occupazione giovanile** (inferiore agli anni 36);
 - **una quota pari almeno al 15% all'occupazione femminile.**

Si precisa, relativamente alla predetta dichiarazione sugli obblighi assunzionali, che:

- **la dichiarazione deve essere sempre resa** (anche se all'atto della presentazione dell'offerta il concorrente disponesse del personale necessario, in quanto la dichiarazione vale anche per eventuali future assunzioni);
- **la mancanza della dichiarazione, l'omessa indicazione della percentuale, o l'indicazione di una percentuale inferiore a quelle minime di cui sopra, costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara**, non essendo sanabili con l'attivazione del soccorso istruttorio, così come specificato al successivo paragrafo 15.

⁷ Come da determina a contrarre ed in conformità alle Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche della Famiglia, del 20/06/2023 in G.U.R.I. n. 173 del 26/07/2023.

Circa le modalità applicative ed il calcolo delle suddette percentuali, si rinvia alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche della Famiglia, del 20/06/2023 in G.U.R.I. n. 173 del 26/07/2023.

B) REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 4, del Codice, degli articoli 2, 4 e 30 dell'allegato II.12 al medesimo codice, nonché dell'Allegato II.18, è richiesto che gli operatori economici concorrenti, **a pena di esclusione**, siano in possesso di **attestazione SOA in corso di validità**, rilasciata da Società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche, adeguate ai lavori da assumere.

In particolare, ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 al Codice, il concorrente potrà qualificarsi, alternativamente, mediante il possesso dei requisiti economico/ finanziari e tecnico/organizzativi relativi alla **categoria prevalente per l'importo totale dei lavori**, oppure mediante il possesso dei requisiti relativi alla **categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i loro singoli importi**, e quindi mediante il possesso di:

I) attestazione di qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG1** per l'importo totale dei lavori (**classifica III**), **con obbligo di subappalto necessario (qualificante) per le categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria non possedute OG2 e OG11**; in tal caso, il concorrente dovrà rendere specifica dichiarazione nel *“Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente”*⁸ (oppure mediante apposita ulteriore dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa), nella quale si obbliga a subappaltare la/le categoria/e scorporabile/i per la quale non è qualificato;

OPPURE

II) attestazione di qualificazione SOA nella **categoria prevalente OG1** - classifica II (o superiore) **e nelle categorie scorporabili OG2** - classifica I (o superiore) **e OG11** - classifica I (o superiore); **in alternativa alla SOA, la qualificazione nella categoria OG2** potrà avvenire mediante il possesso dei **requisiti tecnici/organizzativi di cui all'art. 10**, comma 1, lett. a), b) e c) **dell'Allegato II.18 al Codice e la qualificazione nella categoria OG11 mediante il possesso dei requisiti** tecnici/organizzativi di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), b) e c) **dell'Allegato II.12 al Codice**⁹.

Qualora il concorrente si qualifichi nelle categorie scorporabili OG2 e OG11, rispettivamente con i requisiti di cui all'art. 10 dell'Allegato II.18 al Codice e di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12, in sede di gara il possesso dei predetti requisiti dovrà essere oggetto di apposita autodichiarazione da parte del concorrente, da rendersi preferibilmente mediante i moduli messi a disposizione della Stazione appaltante denominati rispettivamente *“Modello 3 - Elenco requisiti art. 10”* e *“Modello 4 - Elenco requisiti art. 28”*. L'utilizzo di tali moduli non è obbligatorio, potendo il concorrente utilizzarne altri,

⁸ Il concorrente, al punto appositamente predisposto del suddetto modello, dovrà indicare la/le categoria/e oggetto del subappalto qualificante (OG2/OG11).

⁹ Si precisa che ai fini di tale qualificazione, sono utilizzabili solo CEL rilasciati nella categoria OG11, mentre non è possibile qualificarsi utilizzando CEL rilasciati nelle singole categorie specialistiche OS3, OS28 e OS30).

purché con lo stesso vengano rese le medesime dichiarazioni.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1 dell'allegato II.12 al Codice¹⁰, i concorrenti devono, altresì, essere in possesso di **certificazione di qualità UNI EN ISO 9000** rilasciata da soggetti accreditati (nell'ipotesi in cui l'attestato SOA riporti una certificazione di qualità scaduta, perché non ancora aggiornato, il concorrente dovrà indicare nel DGUE gli estremi della certificazione in corso di validità posseduta. Si precisa che l'attestazione SOA sarà acquisita direttamente dalla Stazione appaltante tramite consultazione della banca dati ANAC relativa all'"Elenco delle Imprese qualificate").

I concorrenti potranno beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 2, comma 2, dell'Allegato II.12 al Codice. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate, il beneficio dell'incremento della classifica di qualificazione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che la stessa risulti qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Precisazione con riferimento alla validità dell'attestazione SOA

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, sia scaduto il quinquennio di validità della attestazione SOA, ovvero il triennio per la verifica intermedia, l'impresa potrà partecipare alla gara purché sia stata **attivata nei termini di legge** (cfr. rispettivamente artt. 16, comma 5 e 17, comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice¹¹), la procedura **per il rinnovo o la verifica triennale** della **SOA**. La relativa **documentazione** dovrà essere inserita nella piattaforma START sotto la voce "*Documentazione amministrativa aggiuntiva*".

In tali fattispecie l'eventuale aggiudicazione è subordinata, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice, all'esito positivo del rinnovo/verifica.

In caso di partecipazione da parte di un consorzio stabile di cui alla lettera d) dell'art. 65, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la scadenza intermedia dell'attestazione SOA, il consorzio stesso deve aver presentato, entro tale termine, la prescritta domanda di adeguamento dell'attestazione, essendo indifferente il rispetto di qualsiasi altro termine prescritto invece per i singoli consorziati (come da delibera Anac n. 44, del 22 gennaio 2020, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti). Il concorrente è tenuto a di-

¹⁰ "Ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, a esclusione delle classifiche I e II".

¹¹ L'art. 16, comma 5, dell'Allegato II.12 al Codice in tema di **rinnovo quinquennale** dell'attestazione SOA, stabilisce che "Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'operatore economico che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all'esercizio dell'attività di attestazione"; per quanto riguarda la **verifica triennale di mantenimento**, l'art. 17, comma 1 del citato Allegato II.12 al Codice prevede che "In data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'operatore economico deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'operatore economico si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, lo stesso non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo".

chiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la variazione della scadenza intermedia.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

A pena di esclusione, in caso di R.T.I. e di consorzi ordinari, ai sensi dell'articolo 68, co. 11, del Codice dei Contratti, i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria e alle capacità tecniche e professionali dovranno essere posseduti dal R.T.I. e dal consorzio ordinario nel suo complesso, fermo restando che ciascun componente dovrà possedere i requisiti prescritti per le categorie dei lavori e le relative quote che lo stesso si è impegnato a realizzare ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti.

Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 67, co. 2 lett. b), e 225, co. 13, del Codice dei Contratti e dell'articolo 18, co. 17 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato II.18 del medesimo Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al paragrafo 9, lett. B), devono essere posseduti:

A) con riferimento alle categorie OG1 e OG11:

a) in caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, direttamente dal consorzio** il quale fa valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che lo costituiscono;

b) in caso di **consorzi stabili** di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti:

- **qualora eseguano in proprio**, esclusivamente con la propria struttura senza designare le imprese esecutrici (**I^a ipotesi**): i requisiti di capacità tecnica e finanziaria devono essere posseduti **dai medesimi consorzi**;

- **qualora eseguano tramite le consorziate** indicate in sede di gara (**II^a ipotesi**): a pena di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 67, comma 4, lett. c) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria devono essere posseduti anche **dalle consorziate esecutrici in proprio ovvero avvalendosi a loro volta di impresa qualificata**. L'impresa designata dal consorzio stabile potrà eventualmente avvalersi anche dei requisiti maturati in proprio dal medesimo consorzio.

B) con riferimento alla categoria OG2:

a) in caso di **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e di consorzi tra imprese artigiane** di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c) del Codice: i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui al paragrafo 9, lett. B), devono essere posseduti **dal consorzio e in proprio dalle consorziate designate come esecutrici**;

b) in caso di **consorzi stabili** di cui all'articolo 65, co. 2, lett. d) del Codice dei Contratti:

- **qualora eseguano in proprio**, esclusivamente con la propria struttura senza designare le imprese esecutrici (**I[^] ipotesi**): i requisiti di capacità tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti **dai medesimi consorzi**;
- **qualora eseguano tramite le consorziate indicate in sede di gara (II[^] ipotesi)**: a pena di esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 67, comma 4, lett. c) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate designate come esecutrici **in proprio**.

Paragrafo 10. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 9 lett. B) della presente lettera e/o per migliorare la propria offerta.

Ai sensi dell'art. 132 del Codice, **l'avvalimento è vietato**:

- **per qualificarsi nella categoria scorporabile OG2** in quanto le relative lavorazioni devono effettuarsi su bene immobile classificato come bene culturale e quindi tutelato ai sensi del d.lgs n. 42/2004;
- **per ottenere il punteggio nel subcriterio di valutazione B.2 "Interventi di ristrutturazione edilizia con tipologia costruttiva analoga a quelle dell'intervento di Viale Corsica"**, in quanto relativo a immobili sottoposti a tutela.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità. In particolare, ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12 il contratto di avvalimento deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 12, del Codice dei Contratti, **limitatamente ai soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (c.d. "avvalimento premiale")**, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'art. 104, comma 2 del Codice, **il contratto di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta**. L'impresa ausiliaria dovrà altresì trasmettere la propria attestazione di qualificazione SOA (art. 104, comma 5, 1[^] periodo del Codice).

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere all'avvalimento per migliorare la propria offerta (**c.d. avvalimento premiale**), nel contratto di avvalimento avente ad oggetto le certificazioni, l'impresa ausiliaria dovrà assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, **l'intera organizzazione**

aziendale che, complessivamente considerata, ha permesso il conseguimento della certificazione medesima¹².

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale.

L'impresa ausiliaria non potrà avvalersi a sua volta di altra impresa ausiliaria in ragione in ragione della tipologia dell'appalto che prevede lavorazioni ordinarie e specialistiche che hanno continuità rispetto alla durata del cantiere e che verrebbero ad essere compromesse da una frammentazione degli esecutori (**divieto di avvalimento a cascata**).¹³

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti generali e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti speciali oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente inserisce sulla piattaforma il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il concorrente inserisce sulla piattaforma il contratto di avvalimento, e **allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale**¹⁴, firmato digitalmente dalle parti.

N.B.: Qualora l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto dovrà essere contenuto all'interno dell'offerta tecnica.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

¹² Trattasi, infatti, di avvalimento complessivo o, meglio, avente ad oggetto un requisito "inscindibile", con l'effetto che la medesima organizzazione aziendale non può essere contemporaneamente utilizzata dall'ausiliata e messa a disposizione dell'ausiliaria. L'avvalimento deve quindi essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione, ad esempio di qualità, quale mero documento e senza quel minimo d'apparato dell'ausiliaria atto a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti.

¹³ Come indicato nella determinazione della Direzione Ambiente, Servizio Sostenibilità, Valutazione Ambientale, Geologia e Bonifiche n. DD/2026/04449 del 09/06/2026.

¹⁴ Si precisa che in caso di avvalimento premiale, il DGUE e il Modulo A.2 dell'impresa ausiliaria dovranno essere inseriti nella busta amministrativa, mentre solo il contratto di avvalimento premiale e le relative certificazioni dovranno essere inseriti nella busta dell'offerta tecnica.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario **entro 10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE e Modello 2 della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

AVVALIMENTO CON INDICAZIONE DI CONSORZIO STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, ai sensi dell'articolo 67 comma 7 possono essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati dallo stesso consorzio in proprio, a pena di esclusione dalla gara. **Di tali requisiti sarà fornita specifica indicazione nell'attestazione di qualificazione SOA. In carenza, il Consorzio "designato" dovrà presentare la documentazione attestante che i requisiti prestati sono stati maturati in proprio.**

Paragrafo 11. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, **il subappalto è consentito**, previa autorizzazione della stazione appaltante, **entro il limite del 50% dell'importo della categoria prevalente OG1 e totalmente per le scorporabili.**

Il presente appalto prevede, come scorporabili, le categorie OG2 e OG11, che sono categorie a qualificazione obbligatoria; **pertanto, qualora il concorrente NON possieda, nelle suddette categorie scorporabili, né l'attestazione SOA, né i requisiti di cui all'art. 10 dell'Allegato II.18 (OG2) o di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 del Codice (OG11) - e non intenda costituire un RTI con altro operatore economico qualificato (nè, con riguardo alla sola categoria OG11, ricorrere all'avvalimento)-, la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto qualificante comporterà la sua esclusione dalla gara.**

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119, comma 4, del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119 c. 2 del d.lgs. 36/2023, **il subappalto deve essere stipulato in misura non inferiore al 20% delle prestazioni che l'operatore intende subappaltare con piccole e medie imprese**, come definite dall'articolo 1, co. 1, lett. o) dell'Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle

piccole e medie imprese, per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Le lavorazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione della tipologia dell'appalto che prevede lavorazioni ordinarie e specialistiche che hanno continuità rispetto alla durata del cantiere e che verrebbero ad essere compromesse da una frammentazione degli esecutori (**divieto di subappalto a cascata**).¹⁵

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'articolo 119, co. 12 del d.lgs. 36/2023, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il **medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore**, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.

Il subappaltatore è tenuto espressamente a **vincolarsi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei CAM** applicabili all'appalto richiamati al precedente paragrafo 3.3.

Paragrafo 12. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, non è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del medesimo decreto.

Paragrafo 13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato in base al **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo**, ai sensi dell'art. 50, comma 4 e dell'art. 108, comma 1 del Codice, secondo i criteri e subcriteri di valutazione e relativi punteggi e subpunteggi di cui all'elaborato "*Criteri offerta economicamente più vantaggiosa*", parte integrante della documentazione di gara; in detto elaborato sono illustrati i criteri e i subcriteri, i relativi punteggi, nonché le modalità di calcolo con cui verrà effettuata la valutazione delle offerte.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata da una commissione giudicatrice, nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 51 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

E' prevista una **soglia minima di sbarramento** pari a **punti 20 (venti) sul punteggio tecnico complessivo ottenuto dal concorrente**. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

¹⁵ Come indicato nella determina a contrarre DD/2026/04449 del 09/06/2026.

Non è prevista la riparametrazione dei punteggi.

Si precisa che nel calcolo dei coefficienti e dei punteggi, per ogni criterio, sarà adottato un **numero di cifre decimali pari a 3** (tre), arrotondando la terza cifra decimale all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Paragrafo 14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLA OFFERTA

L'offerta tecnica ed economica e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente lettera di invito.

Le dichiarazioni sostitutive sono redatte ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/07/2026 a pena di irricevibilità**. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Entro lo stesso termine sopraindicato il concorrente dovrà inserire sulla piattaforma la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL'OFFERTA di cui ai successivi punti **A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.6, A.7, A.8 e A.9**, firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

B) L'OFFERTA TECNICA, di cui al successivo paragrafo 17, firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

C) L'OFFERTA ECONOMICA, di cui al successivo paragrafo 18 firmata digitalmente dal titolare, legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Si precisa quanto segue.

La “**documentazione amministrativa**” richiesta per l'ammissione alla gara, deve essere separata **dall'Offerta Economica e dall'Offerta Tecnica**.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica, costituirà causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta stessa.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Si precisa, inoltre, che:

- **per la partecipazione alla presente gara, in quanto procedura negoziata, non è dovuta l'imposta di bollo** (cfr. Risoluzione Agenzia delle entrate 5/1/2021 n. 7, "*Imposta di bollo sulle istanze di partecipazione a gare*");
- essendo i **documenti firmati digitalmente, non deve essere allegato alcun documento di identità**;
- le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" GENERATA IN AUTOMATICO DAL SISTEMA START recante la forma di partecipazione, i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui al punto A.2, quali:

- l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e nel Capitolato speciale di appalto;
- di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione appaltante allegato agli atti di gara o consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione e con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto, al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta.

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema come precisato al punto 1. della presente lettera di invito, dovrà:

- **Accedere** allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- **Definire la forma di partecipazione** (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- **Generare** il documento "*domanda di partecipazione*" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- **Scaricare** sul proprio pc il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema;
- **Firmare digitalmente** il documento "*domanda di partecipazione*" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.

- **Inserire** nel sistema il documento “domanda di partecipazione” firmato digitalmente nell’apposito spazio previsto.

L’operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che **ricoprono** le cariche di cui al comma 3 dell’art. 94 del D.Lgs. 36/2023; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico;
 - in caso di società in nome collettivo: socio amministratore e direttore tecnico;
 - in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
 - in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica e, nel caso di socio unico persona giuridica, gli amministratori di quest’ultima.
- In tutti i casi di cui sopra dovrà essere indicato, se presente, l’amministratore di fatto.

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione autogenerata dalla piattaforma START **al momento non è perfettamente adeguata alle disposizione del D.Lgs. 36/2023** e quindi non vi è un perfetto allineamento fra le dichiarazioni in essa contenute e le dichiarazioni che il concorrente deve rendere ai sensi della normativa vigente.

In particolare:

- **le dichiarazioni relative agli ulteriori soggetti previsti dall’art. 94, comma 3 del vigente Codice (amministratori del socio unico persona giuridica e amministratori di fatto), poiché non sono presenti nella domanda, dovranno essere rese a parte nel Modello 1- Dichiarazioni integrative al DGUE del concorrente;**
- il richiamo all’art. 92 del DPR 207/2010 va inteso riferito all’art. 30 dell’allegato II. 12 al Codice.

Si invitano gli operatori economici a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nel pdf “domanda di partecipazione” generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione “Modifica” presente al passo 1 della procedura di presentazione dell’offerta.

L’inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art. 94 del D.Lgs. 36/2023, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella *home page*.

OPERATORI RIUNITI (Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti). Nel caso in cui l’operatore economico partecipi alla gara come operatore riunito:

- la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell’operatore riunito, la corrispondente “domanda di partecipazione”. La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal membro stesso nell’Indirizzario fornitori; di conseguenza **ciascun membro dell’operatore riunito deve iscriversi all’Indirizzario fornitori.**

Si invita la mandataria a verificare la completezza e l’esattezza delle informazioni contenute nei pdf “domanda di partecipazione” di ciascun membro; eventuali modifiche

e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione “Modifica anagrafica” presente nella home page;

- per ogni membro dell’operatore riunito dovrà essere specificata, al passo 2 della procedura di presentazione dell’offerta, la quota percentuale di apporto dei requisiti di qualificazione;

- ognuno dei membri dell’operatore riunito dovrà firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema e ad esso riferito. La suddetta documentazione prodotta da ciascuno dei membri dell’operatore riunito deve essere inserita nell’apposito spazio predisposto sul sistema telematico da parte dell’operatore economico indicato quale mandatario e abilitato ad operare sul sistema START.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti già costituiti deve essere, inoltre, prodotta ed inserita, nell’apposito spazio, da parte dell’operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema START, anche:

- copia (in formato elettronico) dell’atto di costituzione di raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di concorrenti, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata dal notaio, con le prescrizioni di cui all’art. 68, commi 5 e 6, del d.lgs. n.36/2023.

Nel caso in cui l’operatore economico partecipante alla gara sia un consorzio di cui all’art. 65, comma 2, lettera b), lettera c) o lettera d) del D.Lgs. 36/2023, esso deve:

- compilare i *form* on line per procedere alla generazione della corrispondente “domanda di partecipazione”, specificando la tipologia di consorzio;
- firmare digitalmente la “domanda di partecipazione” generata dal sistema.

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE (MODELLO 1 E MODELLO 2)¹⁶

Le dichiarazioni sull’insussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165, nonché sul possesso dei criteri di selezione di cui all’art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e le altre dichiarazioni richieste nella presente gara previsti nella presente lettera di invito, **dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente**, ai sensi del D.P.R. 445/2000, **attraverso il DGUE**, compilato **on line** tramite la piattaforma, e attraverso il modulo denominato **“Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente”**, messo a disposizione dalla stazione appaltante sul sistema START.

¹⁶ Il modulo denominato **“Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente”** si rende necessario per consentire ai concorrenti di rendere alcune dichiarazioni, attualmente non contenute nel DGUE. I **concorrenti**, ivi compresi i membri degli operatori riuniti (RTI e consorzi ordinari), dovranno rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando il suddetto modello 1. **Le imprese ausiliarie e le consorziate esecutrici (e anche le consorziate che prestano i requisiti) e le cooptate** dovranno invece rendere le dichiarazioni integrative al DGUE utilizzando un distinto modulo, sempre messo a disposizione dalla Stazione appaltante, denominato **“Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata”**. Si precisa che l’utilizzo dei moduli messi a disposizione dalla Stazione appaltante non è obbligatorio, potendo gli operatori economici utilizzarne altri, purché con gli stessi vengano rese tutte le dichiarazioni richieste.

DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DA RENDERSI NEL DGUE *ON LINE*

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera di invito;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera di invito.
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di invio della lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

PRECISAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEL DGUE *ON LINE*

Oltre all'Impresa che assume la qualifica di concorrente, anche le Imprese ausiliarie, le Imprese consorziate indicate come esecutrici, e le consorziate che hanno prestato al Consorzio i requisiti, nonché l'Impresa cooptata, compilano

il DGUE online, seguendo le istruzioni della Piattaforma.

Il Documento di gara unico europeo deve essere pertanto compilato online:

- dal concorrente Impresa singola;
- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**: dal consorzio, dalle consorziate esecutrici e da quelle che prestano i requisiti;
- nel caso di avvalimento, anche dall'Impresa ausiliaria;
- nel caso di cooptazione, anche dall'Impresa cooptata;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE: da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate.

Nell'ipotesi di firma digitale da parte di un procuratore speciale, dovrà inoltre essere inserita nel sistema una copia della procura, salva l'ipotesi in cui alla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, nel qual caso sarà sufficiente la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

AVVERTENZA: possibilità di compilazione autonoma sulla piattaforma START della documentazione amministrativa per le mandanti e del solo DGUE per ausiliarie e consorziate.

Con l'intervento di adeguamento effettuato sulla piattaforma START il 31 maggio 2025, sono state introdotte nuove funzionalità che consentono all'impresa indicata come mandante (in caso di partecipazione come operatore riunito), all'impresa indicata come ausiliaria (in caso di avvalimento), alla consorziata (nel caso di partecipazione in forma di consorzio stabile/consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro/consorzio tra imprese artigiane) **di gestire direttamente in maniera autonoma la documentazione amministrativa a proprio carico.**

In particolare:

- **le imprese mandanti possono compilare e inserire sul sistema la domanda di partecipazione, il DGUE e altra documentazione amministrativa a livello di gara** che ciascun membro dell'operatore riunito deve presentare singolarmente (richiesta amministrativa impostata dalla stazione appaltante con invio congiunto "NO"); per l'impresa capogruppo/mandataria/offerdente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle mandanti;
- **le imprese ausiliarie e le consorziate possono compilare e inserire sul sistema solo il DGUE.** Pertanto, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, pertanto, l'inserimento nel sistema, negli appositi spazi, del modulo denominato *"Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata"*, nonché della restante documentazione ad esse riferite avviene a cura del Consorzio; nel caso di Impresa ausiliaria l'inserimento nel sistema, negli appositi spazi, del modulo denominato *"Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata"*, nonché della restante documentazione riferita all'ausiliaria, avviene a cura del concorrente.

Per l'impresa offerente resta attiva la possibilità di gestire, oltre alla documentazione di

propria pertinenza, anche la documentazione di pertinenza delle ausiliarie/consorziate. Si sottolinea che per una corretta gestione del flusso, le imprese ausiliarie e consorziate devono essere precedentemente iscritte all'indirizzo di START.

PRECISAZIONE SUGLI OPERATORI ECONOMICI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL DGUE E DELLE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE.

Il DGUE e il modulo denominato “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” devono essere presentati e sottoscritti da tutti gli operatori economici che concorrono alla presente gara, e quindi:

- nel caso di **raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE**: deve essere presentato un DGUE e un modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” distinto per ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta. Il DGUE dovrà recare le informazioni pertinenti.

Mediante il modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” ciascun operatore economico che partecipa alla procedura in forma congiunta dovrà, fra l'altro, rendere dichiarazione attestante: a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, consorzi o GEIE¹⁷. Per quanto riguarda l'inserimento di tali documenti nel sistema si veda il box sovrastante;

- nel caso di **consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili**: il consorzio deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**”. Le **consorziate indicate come esecutrici** (e anche quelle che prestano i requisiti) dovranno compilare, oltre al modulo “**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata**”, il proprio DGUE limitatamente alle parti di pertinenza. L'inserimento nel sistema START dei “DGUE” e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (modello 1 per il consorzio e modello 2 per la consorziata) avverrà - salva la possibilità della consorziata di inserire autonomamente il solo DGUE, come specificato nel box sovrastante, cui si rinvia - a cura del Consorzio, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati¹⁸;

- nel caso di **cooptazione**: il concorrente deve presentare il proprio DGUE, unitamente al modulo “**Modello 1 - Dichiarazioni integrative al DGUE - concorrente**” nel quale

¹⁷ **N.B.:** la quota di partecipazione al raggruppamento, nonché le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti (in caso di RTI) o consorziati (in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui alla lettera f) dell'art. 65 del D.Lgs. 36/2023) deve essere invece dichiarata da ciascun concorrente riunito o consorziato **in sede di domanda di partecipazione**.

¹⁸ **N.B.** Qualora un **consorzio** di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 65 del Codice (**consorzio cooperativo, consorzio artigiano e consorzio stabile**) partecipi alla procedura come **membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario**, l'inserimento di tutta la documentazione nel sistema avverrà a cura del soggetto indicato quale mandatario.

dovrà dichiarare di associare in cooptazione altra impresa in qualità di cooptata, mentre l'impresa cooptata – che in tale qualità esegue lavori senza acquisire lo status di concorrente - dovrà compilare, oltre al modulo “**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata**”, il proprio DGUE (limitatamente alle parti di pertinenza), dichiarando di possedere i requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e che eseguirà i lavori per un importo non superiore al 20% dell'importo complessivo dell'appalto ed in ogni caso non superiore all'importo delle qualificazioni possedute, in conformità all'art. 68 co. 12 del Codice e dell'art. 30, comma 4 dell'Allegato II.12 al Codice. L'inserimento nel sistema START dei “DGUE” e dei moduli contenenti le dichiarazioni integrative al DGUE (modello 1 per il concorrente e modello 2 per la cooptata) avverrà a cura del concorrente, che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema.

SOGGETTI CON RIFERIMENTO AI QUALI DEVE ESSERE RESA LA DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A CONDANNE PENALI E A CAUSE OSTATIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA ANTIMAFIA

Le dichiarazioni di insussistenza di motivi di esclusione legati a condanne penali devono riferirsi ai soggetti indicati nell'art. 94 comma 3 del Codice e quindi:

- a) per le imprese individuali: a titolare e direttore tecnico;
- b) per le società in nome collettivo: a ciascun socio amministratore e direttore tecnico;
- c) per le società in accomandita semplice: ai soci accomandatari e al direttore tecnico;
- d) per le altre società o consorzi: ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, ai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, al socio unico persona fisica, ovvero agli amministratori del socio unico persona giuridica;
- e) dell'amministratore di fatto, nelle ipotesi di cui a tutte le lettere precedenti.

Le dichiarazioni di cui all'art. 94 **comma 1** del Codice (motivi legati a condanne penali) devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, anche con riferimento ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3 del Codice. In caso di sentenze di condanna, occorre integrare le informazioni riguardanti tali motivi di esclusione inserendo i dati identificativi delle persone condannate, la tipologia del reato commesso, la durata della condanna inflitta, nonché i dati inerenti l'eventuale avvenuta comminazione della pena accessoria dell'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione e la relativa durata. In caso di sentenze di condanna, occorre inoltre indicare, se l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “*Self-Cleaning*”, ai sensi dell'art.96 del Codice) .

Le dichiarazioni di cui all'art. 94 **comma 2** (cause ostative previste dalla normativa antimafia) del Codice devono essere rese dal rappresentante legale del concorrente, per sé, ed anche con riferimento a tutte le altre figure soggettive dell'operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

A.3) (Per i raggruppamenti temporanei già costituiti) MANDATO COLLETTIVO irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, in copia, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti riuniti.

A.4) (Nel caso di consorzio ordinario di concorrenti¹⁹ o GEIE già costituiti:

- a) **ATTO COSTITUTIVO** e statuto del consorzio o GEIE, in copia, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
- b) **DICHIARAZIONE** in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le quote di esecuzione che verranno assunte dai concorrenti consorziati o raggruppati.

A.5) DOCUMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 104 DEL CODICE²⁰

Il concorrente, nel caso in cui si avvalga, in relazione al presente appalto, dei requisiti di altro soggetto, c.d. **impresa ausiliaria**, deve indicare nel **DGUE**:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avvalimento.

Il partecipante deve **inserire nell'apposito spazio** del sistema telematico il **CONTRATTO DI AVVALIMENTO**, ai sensi dell'art. 104, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023), **in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto**. Tale contratto, concluso in forma scritta a **pena di nullità**, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente ai sensi dell'articolo 26 dell'Allegato II.12:

- oggetto e specificazione dei requisiti forniti;
- risorse e mezzi, (personale, attrezzature etc.) messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per l'esecuzione dell'appalto, in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Detto contratto deve essere prodotto, in alternativa:

- come documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dai contraenti;
- come copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal notaio o da altro pubblico ufficiale mediante apposizione di propria firma digitale (art. 22, comma 1 e 2, del d.lgs. 82/2005). **N.B. La conformità all'originale non potrà essere attestata dal rappresentante legale dell'impresa concorrente, ma da un pubblico ufficiale.** L'**impresa ausiliaria**, indicata dall'operatore economico, deve:

- produrre un proprio **DGUE, da compilarsi on line**;
- rendere, utilizzando un apposito modulo, denominato "**Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata**", disponibile nella documentazione di gara, le ulteriori **dichiarazioni** che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), ivi compresa la dichiarazione relativa al possesso delle risorse e dei requisiti tecnici di cui è carente il concorrente nonché la dichiarazione di obbligarsi **verso il concorrente e verso l'amministrazione** a

¹⁹ **N.B.:** quanto indicato nel punto A.4 è richiesto **solo nell'ipotesi di consorzio ordinario di concorrenti** di cui all'art. 65, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 36/2023 e **non** nelle altre ipotesi di consorzio di cui al citato art. 65, comma 2.

²⁰ Si ricorda che con riferimento alla qualificazione nella categoria scorporabile OG2 l'avvalimento è escluso. **N.B.:** Qualora l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere contenuto all'interno dell'offerta tecnica. Si rinvia al precedente paragrafo 10, ricordando che per il subcriterio B.2 l'avvalimento premiale è escluso.

mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie (personale, attrezzature, etc.) di cui è carente il concorrente.

Il DGUE, il modulo “Modello 2 - Dichiarazioni integrative al DGUE - Impresa consorziata/ausiliaria/cooptata”, compilati e sottoscritti ciascuno dal titolare o legale rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria con firma digitale, devono essere inseriti nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell'operatore economico partecipante alla gara - salva la possibilità della ausiliaria di inserire autonomamente il solo DGUE, come specificato nel box di cui al precedente punto A.2), cui si rinvia - ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

A.6) (per i soli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti) COPIA DELL'ULTIMO RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE redatto ai sensi dell'art. 46, comma 2, del D.Lgs. 198/2006 (Codice delle pari opportunità), con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Si precisa che, in caso di partecipazione in forma associata (RTI, consorzi, reti di imprese), copia del predetto rapporto deve essere presentata da ciascuna delle seguenti imprese, sempre che su di essa incomba l'obbligo di redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. 198/2006:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti (del Consorzio ordinario) o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- c. dal Consorzio (di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2, art. 65 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici dei lavori.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento, detto rapporto deve essere presentato sia dall'ausiliaria che dal concorrente ausiliato.

A.7) RICEVUTA DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC di cui al successivo paragrafo 16.

A.8) (solo nel caso in cui il concorrente non sia in possesso di attestazione SOA e si qualifichi nella categoria scorporabile OG2 con i requisiti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), b) e c) dell'Allegato II.18 al Codice) modulo denominato “MODELLO 3 - ELENCO REQUISITI ART. 10”, secondo quanto chiarito sopra al paragrafo 9, lett. B).

A.9) (solo nel caso in cui il concorrente non sia in possesso di attestazione SOA e si qualifichi nella categoria scorporabile OG11 con i requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lett. a), b) e c) dell'Allegato II.12 al Codice) modulo denominato “MODELLO 4 - ELENCO REQUISITI ART. 28”, secondo quanto chiarito sopra al paragrafo 9, lett. B).

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DOCUMENTI (INCLUSA L'OFFERTA ECONOMICA) NEL SISTEMA.

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema è pari a 150 MB.

I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF/ - PDF/ A per i documenti di testo;
- PDF /A e JPG per le immagini.

La Stazione Appaltante non assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di *form* on line, è necessario ripetere la procedura di compilazione del *form* on line e ottenere un nuovo documento. Questa procedura si applica, ad esempio, all'offerta economica, alla domanda di partecipazione.

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

Paragrafo 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara **(a mero titolo esemplificativo, non è sanabile, ed è causa di esclusione, la mancata espressione in gara della volontà di ricorso al subappalto qualificante, in quanto trattasi di requisito di partecipazione);**
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte è sanabile;
- **la mancata produzione del contratto di avalimento e/o dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale** in caso di raggruppamento di concorrenti non ancora costituiti può essere oggetto di soccorso istruttorio **solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta (art. 101, comma 1, lett a) del Codice);**
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE e delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- **non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota**

di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9, lettera A), della presente lettera di invito (altre cause di esclusione – clausole sociali)²¹.

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e l'omessa attestazione della trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità; si precisa che il soccorso istruttorio opererà solo se il rapporto e la relativa attestazione sono antecedenti il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle offerte ²².

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **5 (cinque)** giorni (art. 101, comma 3, del Codice), affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica ed economica. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta. E' facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non attivare il soccorso istruttorio qualora riesca per conto proprio, muovendo da elementi desumibili dalla documentazione pervenuta, a verificare autonomamente l'effettivo possesso dell'elemento e/o della dichiarazione omessa/a o risultato/a irregolare, e nei seguenti casi:

- l'elemento è disponibile immediatamente tramite consultazione di appositi siti internet o banche dati (ad esempio, certificazione di qualità disponibile sui siti degli enti certificatori, ecc.);

- la stazione appaltante risulta già in possesso di documentazione del concorrente in corso di validità comprovante l'effettivo possesso del requisito: in tale caso, la stazione appaltante provvederà a reperire la documentazione conservata agli atti ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge n. 241/1990.

Paragrafo 16. CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC²³

I concorrenti dovranno effettuare, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a

²¹ Cfr. Bando tipo 1/2023, approvato dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 309 del 27 giugno 2023 come aggiornato con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 365 del 16 settembre 2025.

²² Linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche della Famiglia, del 20/06/2023 in G.U.R.I. n. 173 del 26/07/2023.

€ 77,00²⁴, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2026” (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 112 del 16 maggio 2026), pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/del.n.524-22.12.2025>²⁵.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.

Paragrafo 17. CONTENUTO E INSERIMENTO SU START DELL’OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà inserire su START, negli appositi spazi - busta telematica “Offerta Tecnica”, la documentazione relativa all’offerta tecnica.

L’offerta tecnica deve contenere, con riferimento a ciascun criterio e subcriterio, i documenti indicati nell’elaborato “*Criteri per l’Offerta Economicamente più Vantaggiosa*”, parte integrante della documentazione di gara, cui si rinvia integralmente²⁶.

I documenti che compongono l’offerta tecnica dovranno essere presentati con i contenuti e le modalità indicate nel citato elaborato, che ne prevede, in corrispondenza di ciascun elemento di valutazione, forma, contenuto e dimensioni massime.

In caso di avvalimento di tipo premiale, nell’offerta tecnica dovrà essere inserito anche il contratto di avvalimento per migliorare la propria offerta.

L’operatore economico potrà altresì allegare l’eventuale dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine dovrà allegare, oltre all’offerta in chiaro, anche una copia firmata della documentazione resa in sede di offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti **segreti tecnici e/o commerciali**, unitamente ad una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta. **In ogni caso non potrà essere secretata l’intera offerta tecnica.** Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e/o commerciali.

Ai fini dell’inserimento sulla Piattaforma dell’Offerta Tecnica, nell’ambito del «Passo 2» del percorso guidato di «Presentazione offerta», l’Offerente deve:

- a) **produrre** sulla Piattaforma la documentazione costituente l’Offerta tecnica in file formato PDF/A;
- b) **sottoscrivere** con firma digitale;
- c) **caricare** sulla Piattaforma con il comando «carica documento».

²³ L’art. 1, comma 67 legge 266/2005, stabilisce l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche.

²⁴ Secondo il metodo di calcolo adottato dall’Anac.

²⁵ Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

²⁶ **Con riguardo ai subcriteri D.5 e E.1. sono resi disponibili sulla piattaforma i modelli per rendere le relative dichiarazioni.**

L'offerta tecnica deve essere **firmata digitalmente** dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (che dovrà inserire a sistema copia della relativa procura).

In particolare, l'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

In particolare:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Costituisce causa di esclusione la mancata separazione dell'Offerta Tecnica dall'Offerta Economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo all'interno dell'Offerta Tecnica ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

In caso di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto, l'offerta tecnica presentata costituisce obbligazione contrattuale specifica, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, che integra automaticamente la documentazione posta a base di gara incluso il Capitolato Speciale d'appalto e che confluisce nel contratto da stipulare anche qualora non sia materialmente allegata o richiamata da questo.

Paragrafo 18. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Per presentare l'offerta economica mediante indicazione del ribasso percentuale unico, con l'indicazione di numero tre decimali, sull'**importo soggetto a ribasso d'asta di € 617.563,56²⁷**, il soggetto concorrente dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Compilare il *form* on-line;
- Scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;

²⁷ Cfr. precedente nota n. 2.

- Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- Inserire nel sistema il documento “offerta economica”.

L’offerta economica, quindi, dovrà contenere **a pena di esclusione**:

- 1) il prezzo complessivo offerto** per l’appalto, in cifre, IVA esclusa;
- 2) il ribasso percentuale offerto** da applicare sull’importo a base di gara, in cifre, IVA esclusa;
- 3) la stima dei costi aziendali dell’offerente** concernenti **l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** (c.d. oneri aziendali della sicurezza);
- 4) i costi della manodopera**, in cifre, **indicati dal concorrente**, relativi al personale stimato nell’esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento, **ai sensi dell’art. 108, comma 9, del Codice**.

Ai sensi dell’articolo 41, comma 14, del Codice, **i costi della manodopera definiti da questa stazione appaltante** all’articolo 2 della presente lettera di invito **non sono ribassabili**, evidenziando che è comunque fatta salva la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Si precisa che:

- quanto agli **oneri aziendali della sicurezza**, essi si identificano nei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sostenuti *ex lege* dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa, commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze. Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati nell’offerta economica sono quindi quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, imputati allo specifico appalto. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli **a pena di esclusione**, all’interno della propria offerta economica, nell’apposito “*form on-line*”. L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono;

- quanto ai **costi della manodopera indicati dall’offerente**, **se essi sono inferiori a quelli indicati nella lettera di invito da questa stazione appaltante ai sensi dell’art. 41, comma 14 del Codice**, l’offerta sarà sottoposta a **verifica di congruità ai sensi dell’art. 110, comma 1 del Codice**. I costi indicati dal concorrente non potranno comunque essere inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui al citato art. 41 co. 13 del Codice. Ove risultasse che i costi della manodopera dell’offerente sono inferiori ai minimi salariali retributivi di cui sopra, la stazione appaltante l’offerta del concorrente sarà esclusa in quanto anormalmente bassa.

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore (in tale ultimo caso dovrà essere inserito a sistema copia della relativa procura).

Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da consorzio non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Al ribasso percentuale offerto sarà attribuito il punteggio calcolato secondo quanto previsto nell'elaborato “Criteri per l'Offerta Economicamente più Vantaggiosa”.

Paragrafo 19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione avrà luogo il giorno 14/07/2026, alle ore 10:00, salvo impedimenti, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica START.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Alle sedute di gara **non è prevista la presenza del pubblico.**

Lo svolgimento telematico della procedura, che ne consente il completo e tempestivo tracciamento, oltre all'inviolabilità delle offerte, garantisce la pubblicità, garantisce altresì il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Tramite la piattaforma saranno forniti ai concorrenti gli aggiornamenti circa la procedura.

Paragrafo 20 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

A) VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta di gara, il soggetto deputato all'espletamento della gara ai sensi dell'art. 37 del Regolamento comunale generale per l'attività contrattuale (di seguito il soggetto deputato all'espletamento della gara) procederà a:

- a) verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate rispetto a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- b) verificare il possesso dei requisiti generali e speciali dei concorrenti, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate;
- c) attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15 della presente lettera;
- d) proporre al RUP di adottare gli atti relativi all'esclusione dalla procedura di gara dei concorrenti non in possesso dei suddetti requisiti;
- e) effettuare la comunicazione agli interessati dell'eventuale provvedimento di esclusione entro cinque giorni dalla sua adozione;
- f) redigere apposito/i verbale/i relativo alle attività svolte;

La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Qualora sia accertato, sulla base di rilevanti elementi, che vi sono offerte imputabili ad un unico centro decisionale si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate, ai sensi dell'art 95, comma 1, lett. d) del Codice.

Terminato l'esame della documentazione amministrativa, il Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici trasmetterà, ai fini dello svolgimento delle ulteriori operazioni di gara,

il/i verbale/i delle attività svolte alla Commissione Giudicatrice, la quale, operando tramite la piattaforma START, procederà, nel corso di una o più sedute, all'esame delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi (come meglio dettagliato al paragrafo 22), e poi all'apertura delle offerte economiche e alla formazione della graduatoria.

Paragrafo 21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati, sul profilo di committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche ed economiche.

Paragrafo 22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Le sedute di gara relative all'apertura e verifica delle offerte tecniche ed economiche sono gestite e verbalizzate dalla Commissione giudicatrice, che, operando tramite la piattaforma START, procederà, nel corso di una o più sedute, prima all'esame delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi, e poi all'apertura delle offerte economiche e alla formazione della graduatoria.

La Commissione giudicatrice procederà, pertanto, tramite il sistema telematico, in una o più sedute stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice, tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, a:

- sbloccare ed aprire le offerte tecniche e a verificarne la regolarità formale e la consistenza;
- all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, assegnando i punteggi con i criteri e le modalità di cui all'elaborato "*Criteri per l'Offerta Economicamente più Vantaggiosa*", parte integrante della documentazione di gara.
- a riepilogare i punteggi complessivamente attribuiti alle singole offerte tecniche e a inserire i punteggi nel sistema telematico, dando atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- nel caso di eventuale esclusione di offerte tecniche, ad effettuare la conseguente comunicazione al RUP per l'adozione del provvedimento di esclusione;
- ad aprire le offerte economiche e a verificarne la regolarità formale.

La Commissione Giudicatrice approverà sul sistema telematico, a seguito dell'esito della valutazione dell'offerta economica, la documentazione economica ed attribuirà i punteggi totali; formulerà, infine, la graduatoria della gara.

*** ** ***

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità per consentire l'accesso dell'offerta tecnica alla commissione giudicatrice: l'offerta tecnica resterà bloccata a Sistema, segreta e chiusa fino all'apertura da parte della Commissione Giudicatrice. Il Presidente della Commissione Giudicatrice, dopo la nomina della stessa, è abilitato ad accedere con specifiche credenziali all'area riservata della procedura di gara sul Sistema Telematico.

*** ** ***

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull' offerta tecnica. Ove permanga l'ex aequo, la commissione procederà mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

*** ** ***

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- presentazione di offerte inammissibili ai sensi dell'art. 70, comma 4 del Codice.

Paragrafo 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Come previsto nell'elaborato *“Criteri per l'Offerta Economicamente più Vantaggiosa”*, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 36/2023, saranno considerate dalla Stazione Appaltante anormalmente basse le **offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dagli atti di gara**. Il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In presenza di un'offerta anormalmente bassa, l'Amministrazione, nella persona del RUP, richiederà per iscritto all'operatore economico interessato una spiegazione sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine **un termine non superiore a sette giorni**. La suddetta spiegazione potrà avere ad oggetto:

- a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
- c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

L'Amministrazione procederà all'esclusione dell'offerta ai sensi dell'art. 110, c. 5, del Codice e qualora, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, la stessa risulti, nel complesso, inaffidabile.

Qualora, all'esito delle verifiche, l'offerta del concorrente miglior offerente risulti anomala, il RUP procederà ad escludere il suddetto concorrente dalla gara.

Paragrafo 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione della gara avverrà nei confronti del miglior offerente entro il termine di

quattro mesi ²⁸ dalla data di spedizione della presente lettera di invito.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali, ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico e delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede una autodichiarazione all'offerente, resa ai sensi del DPRP n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato attuale, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autodichiarazione dell'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle causa di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procederà all'esclusione del concorrente e alla segnalazione all'ANAC.

Si procederà altresì a riformulare la graduatoria e ad effettuare le verifiche nei confronti del nuovo miglior offerente.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche, si procederà in modo analogo.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data comunicazione a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lettera c), del Codice.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del Codice, la stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Paragrafo 25. VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà nei confronti del concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria, attraverso l'utilizzo del Servizio FVOE - Fascicolo virtuale dell'operatore economico (cfr. paragrafo 8 della presente lettera di invito).

I controlli verranno effettuati sul concorrente, e in caso di avvalimento, anche sull'impresa ausiliaria, nonché, in caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) e d) del Codice, anche sulle consorziate indicate come esecutrici e su quelle che hanno prestato i requisiti.

Paragrafo 26. CONTROLLI ANTIMAFIA

La stipulazione del contratto è subordinata alle verifiche antimafia di cui agli art. 83 ss del D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove

²⁸ Comma 1 lettera d) dell'Allegato I.3, del Codice, in combinato disposto con l'articolo 17 comma 3 del medesimo Codice.

disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

A seguito del suddetto controllo, la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Paragrafo 27. STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice, il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione. Trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, non si applicano i termini dilatori previsti dall'art. 18, commi 3 e 4 del Codice.

Ai fini della stipula, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, pari al **5% dell'importo contrattuale** e depositare gli eventuali contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali relativi alla stipulazione del contratto. L'imposta di bollo è definita in base alla fascia di importo come indicato nell'allegato I.4 del Codice e dovrà essere assolta mediante il modello F24 Elide - come da provvedimento n. prot. 240013 del 28 giugno 2023, dell'Agenzia delle Entrate-, utilizzando il codice tributo "1573" denominato "Imposta di bollo sui contratti - articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36" (Risoluzione n. 37/2023).

Ai sensi del citato art. 18 del Codice:

- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
- se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali;

- se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Poichè dal 1° ottobre 2024 le imprese ²⁹ e i lavoratori autonomi ³⁰ che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 89, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 sono tenuti al possesso della c.d patente a crediti di cui all'art. 27 del D. Lgs. 81/2008, nonchè al rispetto delle prescrizioni di cui al D.M. 18 settembre 2024. n. 132, ai fini della stipula del contratto sarà verificato (tramite consultazione dell'apposito portale, ove consentita, oppure richiedendo all'operatore economico la necessaria documentazione a comprova), il possesso della patente a crediti da parte dell'aggiudicatario.

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (come modificato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81), nel Codice di comportamento e nel

²⁹ Con esclusione di quelle in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III, che sono escluse dall'ambito applicativo della patente a crediti a prescindere dalla categoria di appartenenza.

³⁰ Con esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante.

A seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, di cui all'art. 124, comma 1, del Codice, ed in tutti i casi ivi previsti, saranno interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori. In tal caso, l'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Paragrafo 28. CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al precedente paragrafo 2.1. In alternativa l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta**, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 11/04/2006, n. 198, **sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile** in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 20, comma 8 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 1 dell'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (come modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209), **gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti**, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una **relazione** che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla L.12/03/1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 20 comma 8 del Capitolato speciale d'appalto, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.

Paragrafo 29. DICHIARAZIONI DELL'OFFERENTE E IMPEGNI DELL'AGGIUDICATARIO DERIVANTI DAI CRITERI CAM APPLICABILI

Come indicato al precedente paragrafo 3.3, l'esecuzione degli interventi dovrà svolgersi nel rispetto fra l'altro delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali dei seguenti Criteri Ambientali minimi :

- *“Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori di interventi edilizi e opere di ingegneria civile, esecuzione di lavori, inclusi gli interventi di costruzione, ristrutturazione, manutenzione e adeguamento”*, adottati con DM 24 novembre 2025 (CAM Edilizia).

- *“Criteri Ambientali Minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”* approvati con DM n. 63 del 10 marzo 2020 (CAM Verde).

Pertanto, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4-bis del Capitolato Speciale di Appalto, l'offerente dovrà **in sede di gara dichiarare**:

A) in applicazione del CAM EDILIZIA, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione:

a) in riferimento alle Specifiche Tecniche dei materiali da utilizzare, come specificato al paragrafo 2.4 ***“Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione”*** del CAM Edilizia,

- a rispettare i requisiti dei prodotti da costruzione previsti nel Progetto Esecutivo e i relativi mezzi di prova;

b) in relazione al paragrafo 3.1 ***“Clausole contrattuali per le gare di lavori per interventi edilizi”*** del CAM Edilizia

- a redigere una Relazione di rendicontazione CAM per descrivere le scelte e le procedure adottate per applicare i criteri ambientali previsti nel progetto;
- a impiegare personale con compiti di coordinamento di cantiere come specificato al paragrafo 3.1.2 ***“Personale di cantiere”***;
- a utilizzare macchine operatrici come indicate nel criterio del paragrafo 3.1.3 ***“Macchine operatrici”*** (*i motori termici delle macchine operatrici devono essere di fase IV a decorrere dal 1° gennaio 2026 e di fase V a decorrere dal 1° gennaio 2028. Le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal Regolamento UE 1268/2016 modificato dal Regolamento UE 2020/1040*) ;
- a utilizzare grassi ed oli lubrificanti compatibili per i veicoli utilizzati durante i lavori conformi alle specifiche tecniche di cui ai criteri riportati ai paragrafi:
 - 3.1.4.1 ***Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione:*** i grassi e gli oli lubrificanti utilizzati nei veicoli (per autotrazione leggera e pesante, motoveicoli e sistemi di ingranaggi) devono essere compatibili con i veicoli a cui sono destinati e il loro rilascio nell'ambiente deve essere solo accidentale, poiché dopo l'uso possono essere recuperati per riciclo, rigenerazione o smaltimento. Nel rispetto delle specifiche tecniche previste dalla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBEX), e purché non vi siano incompatibilità dichiarate dal produttore del veicolo o decadenza della garanzia, devono essere utilizzati lubrificanti biodegradabili o minerali a base rigenerata, conformi alle relative specifiche tecniche:
 - 3.1.4.2 ***Grassi ed oli biodegradabili:*** i grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE). Data la complessità del criterio si rimanda al criterio 3.1.4.2 ***“Grassi ed oli biodegradabili”*** del D.M. 24.11.2025

- 3.1.4.3 **Grassi ed oli lubrificanti minerali a base rigenerata**: i grassi e gli oli lubrificanti a base rigenerata, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso di cui alla tabella riportata all'art. 4 bis del Csa (pagina 11);
- 3.1.4.4 **“Requisiti degli imballaggi in plastica degli oli lubrificanti”**: impegno a utilizzare fornitura di oli lubrificanti il cui imballaggio primario in plastica è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata post consumo pari al 50% in peso.

B) in applicazione del CAM VERDE, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione:

a) in relazione alla **lettera a)**, punti 1), 2) e 3), *Specifiche Tecniche* del **paragrafo F. “Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico - materiale florovivaistico”**:

- ad elaborare una Relazione Tecnica contenente i metodi di coltivazione e i materiali rinnovabili e sostenibili utilizzati;
- ad elaborare una Relazione supportata dalla scheda tecnica dei prodotti ove sia registrata la rispondenza delle forniture al principio di autoctonia e agli standard di qualità previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi, database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale; nel caso siano offerte specie alloctone, non invasive nella relazione è riportata la motivazione di tale scelta basata su principi di riduzione degli impatti ambientali e di efficacia della piantumazione; infine, a fornire laddove previsto, in base alla tipologia di pianta, il passaporto delle piante che attesta l'assenza di organismi nocivi indicati negli allegati al decreto legislativo n. 214/2005;
- a riutilizzare i contenitori e gli imballaggi in plastica e a produrre schede tecniche degli stessi in cui sono specificate le caratteristiche riportate nel criterio del paragrafo F, lettera a) punto 2;
- a elaborare una Relazione Tecnica accompagnata dalla scheda tecnica dell'impianto di irrigazione in cui sono presenti i sistemi di misurazione, controllo e allarme con le caratteristiche riportate nel criterio paragrafo F, lettera a) punto 3;

b) in relazione alla **lettera b)** punti 1 e 2) *Clausole Contrattuali* del **paragrafo F. “Criteri ambientali minimi per la fornitura di prodotti per la gestione del verde pubblico - materiale florovivaistico”** :

- **Qualità delle piante**: ad effettuare, al momento della consegna della merce, dei controlli alla presenza della stazione appaltante sullo stato di salute delle piante (ad esempio piante sane esenti da attacchi d'insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni, ferite e alterazioni di qualsiasi natura che possano compromettere il regolare sviluppo vegetativo e il portamento tipico della specie) e sulla rispondenza delle principali caratteristiche fisiche delle specie come la forma, il portamento e le dimensioni tipici della specie agli standard di qualità previsti dai riferimenti tecnici contenuti in studi database o guide tecniche riconosciuti a livello nazionale. In particolare per le specie arboree da utilizzare come alberate stradali sono indicate le caratteristiche delle specie prescelte a maturità (classi di circonferenza o diametro del fusto, caratteristiche apparato radicale, altezza di impalcatura della chioma e altezza potenziale a maturità nella stazione di riferimento). Le sementi impiegate nella esecuzione di manti erbosi presentano,

qualora disponibili, i requisiti di legge richiesti in purezza e germinabilità e sono fornite in contenitori sigillati accompagnati dalle certificazioni CRA-SCS;

- *Garanzie sull'attecchimento dell'impianto del materiale:* a dare garanzia all'amministrazione sul 100% di piante sane e ben sviluppate fino alla data in cui il collaudo delle opere assume carattere definitivo cioè fino a circa 2 anni dalla loro messa a dimora.

Paragrafo 30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dal presente appalto sono devolute alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Firenze, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal D.Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall'art. 120 del citato D.Lgs. 104/2010.

Paragrafo 31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali (*General Data Protection Regulation* - GDPR) nell'ambito della presente gara.

L'informativa ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo n. 2016/679 è consultabile nel sito istituzionale del Comune di Firenze al seguente indirizzo: <https://www.comune.fi.it/index.php/pagina/privacy> ed è inclusa nella documentazione di gara inserita sulla piattaforma START.

Paragrafo 32. ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 36/2023; pertanto l'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario e i verbali di gara.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi, sempre mediante la PAD.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo, presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90.

Si invita le imprese concorrenti a NON inserire documenti di riconoscimento - del tutto inutili in quanto i file sono firmati digitalmente -, nella propria documentazione di gara, evidenziando che qualora inseriti saranno resi accessibili.

La Dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
Dott.ssa Alessandra Battaglini